

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2041

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DEMASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2003

—————

Interpretazione autentica della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
in materia di computo dell’indennità integrativa speciale
nell’indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che qui presentiamo intende porre rimedio ad un errore commesso dal legislatore che ha comportato danni economici ai cittadini interessati.

La modifica si riferisce alle modalità di calcolo dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai pubblici dipendenti ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del pensionamento, stabilita con la legge 29 gennaio 1994, n. 87.

Tale legge sanava, in effetti, una ingiustizia commessa da anni a danno dei pubblici dipendenti rispetto ai lavoratori dell'impiego privato. Infatti, mentre quest'ultimi ricevevano la loro liquidazione (oggi definita «trattamento di fine rapporto») calcolata sull'intera retribuzione effettivamente corrisposta (comprendendo quindi anche quella che all'epoca si chiamava «indennità di scala mobile»), i pubblici dipendenti subivano l'esclusione dell'analoga indennità di adeguamento al costo della vita, che nel loro comparto era definita «indennità integrativa speciale».

La Corte costituzionale, chiamata più volte a decidere se quel criterio di calcolo configurasse l'esistenza di una violazione dell'articolo 3 della Costituzione in materia di uguaglianza tra i cittadini, aveva emesso delle pronunce favorevoli alla richiesta dei pubblici dipendenti (ad esempio, ordinanza n. 491 del 22 ottobre 1990 e sentenza n. 243 del 18 maggio 1993).

A seguito di queste pronunzie, e delle conseguenti pressioni da parte degli interessati, furono approntate numerose proposte di legge sulla questione che confluirono poi in un testo unificato approvato definitivamente il 13 gennaio 1994, a larghissima maggioranza.

La relazione introduttiva a quel testo unificato di disegno di legge non solo affermava in modo esplicito innanzitutto il diritto all'«inserimento dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita spettante al personale dello Stato», ma precisava anche le modalità di calcolo indicate «nella misura del 64 per cento, ovvero l'80 per cento dell'80 per cento». Queste percentuali erano state così esattamente stabilite in analogia ai criteri di calcolo esistenti per altre voci retributive od indennitarie del pubblico impiego.

Invece, nel testo definitivo approvato dalle assemblee parlamentari, fu commesso un errore materiale, probabilmente dovuto anche alla fretta ed alla concitazione con cui fu varato il provvedimento legislativo (eravamo infatti agli ultimi giorni della 11ª legislatura, alla vigilia dello scioglimento delle Camere per le elezioni del marzo 1994 che si svolgevano per la prima volta con il sistema maggioritario): anziché scrivere, come indicato nella relazione, «sessantaquattro per cento», alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 fu scritto «sessanta per cento».

La modesta differenza riscontrata (4 per cento) assume però nei fatti un certo rilievo per i dipendenti interessati, se calcolata per gli anni di servizio. E la constatazione di questo danno economico ha provocato numerose vertenze giudiziarie da parte degli aventi diritto.

Tuttavia, la magistratura non ha potuto dar loro soddisfazione in quanto ha dovuto necessariamente attenersi al testo letterale della norma, esulando dai suoi compiti l'interpretazione analogica o la valutazione della volontà espressa del legislatore.

Da qui nasce l'esigenza di porre rimedio all'inconveniente riscontrato mediante una

legge d'interpretazione autentica delle norme approvate nel 1994.

L'articolo 1 del disegno di legge rettifica semplicemente la percentuale di calcolo, indicando il 64 per cento.

All'articolo 2 abbiamo dovuto, per coerenza con una interpretazione autentica, dare validità retroattiva alla norma, rispettando le decorrenze del diritto previste dalla legge interpretata.

All'articolo 3 abbiamo ritenuto opportuno provvedere all'estinzione del contenzioso

giudiziario in atto, come del resto era previsto anche nella legge del 1994.

Con l'articolo 4 abbiamo attribuito l'onere del ricalcolo e dell'erogazione della differenza agli enti previdenziali interessati su domanda degli interessati (così com'era indicato nella legge base), insieme ai tempi previsti.

All'articolo 5 abbiamo previsto il rimborso della spesa sostenuta dagli enti suddetti, a consuntivo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, le parole: «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 64 per cento».

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 87 del 1994.

Art. 3.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita in relazione all'applicazione della legge n. 87 del 1994, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

2. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 4.

1. Gli enti previdenziali interessati ed i datori di lavoro subentrati sono incaricati di effettuare - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - il ricalcolo dell'indennità di buonuscita in base alla percentuale modificata con la disposizione di cui all'articolo 1, su domanda degli interessati, da presentare ai predetti enti entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto ha luogo secondo un programma finanziario triennale predisposto dal consiglio di amministrazione degli enti di cui al comma 1 d'intesa con i rispettivi consigli d'indirizzo e vigilanza.

Art. 5.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze accrediterà agli enti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, l'ammontare degli importi corrisposti, sulla base di distinte trimestrali inviate dagli stessi enti.

